

COVID-19

Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, “Cura Italia” recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Le novità in materia di sospensione dei termini per attività degli enti impositori e dei termini processuali

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

È stata prevista la sospensione dei termini relativi all’attività degli Uffici degli enti impositori.
(rif. articolo 67, comma 1, del Decreto-Legge)

CHI

Tutti.

COSA

Sono sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini:

- ◆ relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli enti impositori;
- ◆ per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle che devono essere fornite a seguito della presentazione di documentazione integrativa, sia esso ordinario (articolo 11, Legge 212/2000) sia quello per chi ha aderito al regime di adempimento collaborativo (articolo 6 del Decreto Legislativo n. 128/2015) o sui nuovi investimenti (articolo 2 del Decreto Legislativo n. 147/2015);
- ◆ per regolarizzare le istanze di interpello (articolo 3 del Decreto Legislativo n. 156/2015);
- ◆ per inoltrare domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo (articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 128/2015);
- ◆ per avvalersi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, relativamente alla sussistenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente (articolo 1-bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50);
- ◆ per stipulare gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (di cui all’articolo 31-ter del D.P.R. n. 600/1973);
- ◆ per effettuare una rettifica in diminuzione del reddito nell’ambito di transazioni soggette alla disciplina del *transfer pricing* (articolo 31-quater del D.P.R. n. 600/1973);
- ◆ per l’accesso alla procedura di *Patent Box* (di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, Legge n. 190/2014).

Per le istanze di interpello sopra indicate, eventualmente presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica con posta elettronica certificata o, per i soggetti non residenti senza un domiciliatario in Italia, con invio alla casella di posta elettronica ordinaria:

div.contr.interpello@agenziaentrate.it

ATTENZIONE

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (articolo 67, comma 4), ovvero *"i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione"*.

Di fatto i termini per l'accertamento dell'anno 2015 (che scadebbero al 31 dicembre 2020) sono prorogati al 31 dicembre 2022.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

È stata prevista la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione. (rif. articolo 68 del Decreto-Legge)

CHI

Tutti.

COSA

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti:

- ◆ dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione;
- ◆ dagli Avvisi di Accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate (art. 29 del Decreto Legge n. 78/2010);
- ◆ dagli Avvisi di riscossione emessi dell'INPS (art. 30 del Decreto Legge n. 78/2010).

La sospensione si applica anche agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane (articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del Decreto-Legge n. 16/2012) e alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari (articolo 1, comma 792, Legge n. 160/2019).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

NOTA BENE

È stato differito al 31 maggio 2020:

- ◆ il termine di versamento del 28 febbraio 2020, previsto per il pagamento rateale delle somme dovute in caso di adesione alla rottamazione delle cartelle (articolo 3, comma 2, lett. b) e 23 e articolo 5, comma 1, lett d) del Decreto-Legge n. 119/2018 e articolo 16-bis, comma 1, lett. b), n. 2, del Decreto-Legge n. 34/2019), nonché:
- ◆ il termine di versamento del 31 marzo 2020 delle somme dovute dai soggetti che versano in una situazione di *"grave e comprovata"* difficoltà economica (articolo 1, comma 190, della Legge n. 145/2018).

SOSPENSIONE TERMINI DELLA GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE

Sono state sospese le udienze dei processi in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare. È stato altresì sospeso il decorso dei termini processuali.

(rif. articolo 83 del Decreto-Legge¹)

CHI

Tutti.

COSA

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per il ricorso reclamo di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ivi inclusi i termini stabiliti:

- ◆ per la fase delle indagini preliminari;
- ◆ per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
- ◆ per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;
- ◆ per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Sono previste eccezioni (si veda il focus). Nei casi in cui non opera la sospensione possono essere adottate misure restrittive di accesso per contrastare emergenza epidemiologica.

(rif. articolo 83, commi 5 e 7)

Per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020, salvo futuri provvedimenti normativi di segno diverso, saranno i capi degli uffici giudiziari (sentita l'autorità sanitaria regionale ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati) ad adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie del Ministero ed evitare assembramenti, con la facoltà di effettuare ulteriori rinvii delle udienze anche a data successiva al 30 giugno 2020, di limitare o regolamentare gli accessi agli uffici, adottare linee guida per le udienze d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, anche trattando le udienza "a porte chiuse" o con strumenti che consentano la partecipazione da remoto.

NOTA BENE

Disposizioni particolari sono dettate dall'articolo 84 del Decreto-Legge per la giustizia amministrativa; lo stesso reca l'articolo 85 del Decreto-Legge per quanto riguarda la giustizia contabile.

¹ Sono abrogate le disposizioni degli articoli 1 e 2 del Decreto-Legge n. 11/2020

FOCUS

La sospensione non opera nei seguenti casi (articolo 83, comma 3):

- a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della Legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
- b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della Legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
- c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com